



Città metropolitana
di Roma Capitale

DIPARTIMENTO IV
“Pianificazione, sviluppo e governo del territorio”
Servizio 2 “Geologico, difesa del suolo – rischio idraulico e territoriale”
Il Dirigente Dott. Geol. Alessio Argentieri

Roma, 10/06/2022

Allegati: documentazione istruttoria

Funzionario responsabile del procedimento:
dott. agr. Vito Martino Tinella
Tel: 06/67662242
Email: v.tinella@cittametropolitanaroma.it

Funzionario responsabile di P.O.:
dott.ssa Alessandra Terenzi
Tel: 06/67664563
Email: a.terenzi@cittametropolitanaroma.it

Spettabile
UNIVERSITÀ AGRARIA DI RIANO
uariano@pec.it

Al tecnico progettista
Dott. For. Matteo De Horatis
matteo92dh@pec.it

e p.c.

Al Comune di Riano
segreteria.comune.riano@pec.it

Regione Lazio
Area “Protezione e Gestione della Biodiversità”
vinca@regione.lazio.legalmail.it

Corpo di Polizia metropolitana
direzionepolizia@cittametropolitanaroma.it

Gruppo Carabinieri Forestale Roma
frm43057@pec.carabinieri.it

Regione Lazio - Area Governo del Territorio e Foreste
foreste@regione.lazio.legalmail.it

OGGETTO: Gestione delle risorse agro-forestali (R.D.L. 3267/23, L.R. n. 39/02, Regolamento Regionale n. 7/2005). Istanza inoltrata dal Sig. **Urbani Stefano**, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Università Agraria di Riano, per un intervento di taglio di bosco ceduo, sito **nel territorio comunale di Riano** tra le località “Pontaccio/Barchetto/Monte Perazzo”, **lotto 1** (comprendente le UDG C6/2, A6/1, A6/3 e C17) del **PGAF approvato con Determina n. G14074 del 28/11/2016**, catastalmente censito su terreni distinti al Foglio 9, part. 877 (ex 791/p), Foglio 11, partt. 999 (ex 883/p), 13/p, 14/p del N.C.T.
Superficie catastale: ha 16.49.00
Superficie netta al taglio: ha 7.70.00
Fascicolo 14010 - Comunicazione conclusiva di procedimento in silenzio-assenso

VISTO l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;



Sede: Via G. Ribotta, 41/43 – 00144 - Roma
Telefono: 06-67664303/4370/3561
Pec Dipartimentale:
pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.it
E-mail Servizio: difesasuolo@cittametropolitanaroma.it

<http://www.cittametropolitanaroma.it/>
<https://geologico.cittametropolitanaroma.it/>



VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma;

VISTO in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

VISTA l'istanza in oggetto, inoltrata in regime di comunicazione a questo Servizio dal Sig. Urbani Stefano, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Università Agraria di Riano, pervenuta a questo Servizio il 27/01/2022, acquisita con protocollo n° 19741, cui è stato assegnato il n. di fascicolo 14010;

VISTO la nota di questo servizio, prot. n° CMRC-2022-0049704 del 17/03/2022, “comunicazione di avvio del procedimento ed assegnazione codice segreto identificativo” trasmesso alla proprietà a mezzo pec;

PRESO ATTO che, in relazione all'istanza presentata, a decorrere dalla data dal 29/03/2022 è da ritenersi configurato il regime di silenzio-assenso previsto dalla normativa di settore e per l'inizio dell'attività;

VISTA la nota di questo Servizio, protocollo CMRC-2022-62919 del 12-04-2022, in allegato alla quale l'istanza e i relativi atti sono stati inoltrati alla Regione Carabinieri Forestale “Lazio” – Gruppo di Roma ed al Corpo di Polizia metropolitana, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 7/2005;

PRESO ATTO che la sezione boschiva oggetto dell'intervento di utilizzazione forestale è costituita dal Lotto n.1 (comprendente le UDG C6/2, A6/1, A6/3 e C17) del PGAF dell'Università Agraria di Riano, approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Regionale n. G14074 del 28/11/2016, e reso esecutivo con Determinazione Regionale n. G02725 del 07/03/2017 successivamente modificata con Determinazione Regionale di Integrazione all'Esecutività n. G13680 del 14/10/2019;

PRESO ATTO che l'area al taglio di cui sopra è stata inizialmente programmata per la stagione silvana 2019-20;

PRESO ATTO che la Determinazione Regionale di Integrazione all'Esecutività n. G13680 del 14/10/2019 ha previsto al punto 2, per gli interventi di utilizzazione finale nei cedui previsti nel Piano tagli del PGAF, di poter realizzare tali interventi anche nelle due stagioni silvane successive all'annata silvana prevista, nel rispetto dell'art. 4 dell'Allegato 2 alla DGR n. 126/05;

PRESO ATTO che la Determinazione Regionale di Integrazione all'Esecutività n. G13680 del 14/10/2019 ha previsto, al punto 3, che gli interventi di utilizzazione abbiano validità di 24 mesi;

CONSIDERATO che il PGAF approvato e reso esecutivo è parificato agli effetti di legge al Regolamento Forestale, così come stabilito dall'art. 4 dell'Allegato 2 alla D.G.R. n. 126/2005 in attuazione del disposto dell'art. 130 del R.D. 3267 del 1923;

PRESO ATTO che tra gli allegati all'istanza è presente la dichiarazione del Sig. Stefano Urbani in qualità di rappresentante legale in cui si attesta che “*codesta Università Agraria dispone dei Regolamenti degli usi civici (legnativo e pascolivo) approvati e conformi con le norme vigenti in materia*”;





PRESO ATTO che, a quanto dichiarato dal progettista dott. For. Matteo De Horatis, si tratta di un bosco ceduo matricinato semplice, complessivamente in buone condizioni vegetative, dell'età attuale di 35-40 anni, da sottoporsi a taglio con forma di trattamento da adottare in ceduo densamente matricinato;

VISTA l'ulteriore documentazione pervenuta a questo servizio, prot. n° CMRC-2022-68296 del 22/04/2022, trasmessa a mezzo pec;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal richiedente attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, circa il godimento della piena disponibilità del terreno cui si riferisce l'intervento previsto, nel rispetto di quanto dettato al comma 6, lettera a) dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005;

PRESO ATTO che nel progetto attuativo di “lotto 1 (UdG C17, C 6/2 e A 6/1, A 6/3) a firma del progettista incaricato dott. For. Matteo De Horatis è dichiarato che *“Il lotto in oggetto è costituito da due UdG facenti parte della **compresa di Protezione (C 17 e C 6/2)**, e due UdG facenti parte della **compresa Produttiva (A 6/1 e A 6/3)** [...] Il bosco della compresa di protezione si presenta come un ceduo matricinato misto di ca. 40 anni con prevalenza di specie quercine come il cerro (*Q.cerris*), roverella (*Q. pubescens*), leccio (*Q. Ilex*) [...] Il bosco della compresa produttiva si presenta come un ceduo matricinato con età media di 35-40 anni a prevalenza di specie quercine come il cerro (*Q.cerris*) e roverella (*Q. pubescens*) [...] Anche essendo boschi destinati a finalità differenti, questi verranno gestiti con una forma di governo a ceduo dove verrà differenziata l'intensità di matricinatura all'interno delle diverse comprese (A e C). In particolare **per quanto riguarda le UdG della compresa C (Protezione) e l'UdG A 6/1** verrà effettuato un ceduo densamente matricinato con il rilascio a dote del bosco di 120 matricine/ha di cui n.100 del T e n.20 di oltre turno (2T) ove presenti, avendo cura di abbattere gli alberi più inclinati, più pesanti, più alti e tutte quelle piante che possono innescare pericoli di frana (come riportato nella Determina di approvazione del P.G.A.F. n.G14074 del 28/11/2016). **Per quanto riguarda la UdG rimanente della compresa Produttiva (A 6/3)**, questa verrà gestita con un ceduo matricinato rilasciando a dote del bosco un numero pari a 70-80 matricine/ha di cui il 70% del turno e 30% di oltre turno. [...]*

TENUTO CONTO che il numero di matricine di riserva che verranno rilasciate è compatibile con quanto previsto nella Determinazione della Regione Lazio n. G14074 del 28-11-2016- Approvazione del PGAF dell'U.A. di Riano;

CONSIDERATO che il bosco oggetto dell'intervento agro-forestale non risulta insistere in alcuna area naturale protetta, istituita come Parco, o Riserva, o Monumento Naturale, né in alcuna Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) o Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.), individuate dalla Regione Lazio nell'ambito del Progetto “Bioitaly” (Rete “Natura 2000”);

PRESO ATTO, secondo quanto dichiarato dal tecnico progettista, come verificato sul software territoriale SiPRo in uso presso la scrivente Amministrazione, che l'area oggetto dell'intervento non risulta ricadere in zona soggetta a fenomeni franosi in atto o potenziali nelle cartografie allegate al Piano per l'Assetto Idrogeologico adottato dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, e non è pertanto sottoposta alle specifiche norme di salvaguardia previste per tali ambiti;

CONSIDERATO che, a seguito di verifiche effettuate nel corso dell'istruttoria sul software territoriale SiPRo in uso presso questa Amministrazione, è emerso che alcuni bordi dell'area di intervento sono





interessati da idrografia secondaria;

PRESO ATTO dell'avvenuta predisposizione, da parte del progettista, di una fascia di rispetto dell'ampiezza di almeno 10 metri da ambo i lati delle sponde delle linee di compluvio minori, misurata a partire dal bordo del fosso, all'interno della quale è prevista una matricinatura che privilegi le piante del turno, a scapito di quelle di oltretorno, nel rispetto di quanto previsto all'art. 48 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, con aumento almeno del 20% del valore minimo delle piante del turno ed una riduzione di quelle di oltretorno, che non deve comunque scendere al di sotto del 30% del numero minimo;

CONSIDERATO che, a seguito di verifiche effettuate nel corso dell'istruttoria tecnica, come anche dichiarato in progetto e/o nella Scheda Tecnica (All. IX all'istanza), è emerso che l'area di intervento non è gravata da Vincolo paesaggistico archeologico né da Vincolo paesaggistico dichiarativo, apposto con provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico e individuato cartograficamente nella Tav B del PTPR della Regione Lazio (art. 136 del D.Lgs n. 42/04);

PRESO ATTO di quanto autocertificato dal richiedente, prot. 68296 del 22-04-2022, circa l'assenza del vincolo di “beni culturali” di cui agli artt. 13 e 21 del D.Lgs. 42/2004 nell'area oggetto dell'intervento, non essendone pervenuta alla stessa alcuna notifica attraverso specifico Decreto Ministeriale;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella scheda tecnica allegata all'istanza, circa la conformità della presente richiesta di utilizzazione boschiva con la pianificazione territoriale vigente (Piano territoriale paesistico e Piano Regolatore Comunale), ai sensi di quanto previsto all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio Direttivo n. 108 del 27/12/2021, acquisito con prot. n.68296 del 22/04/2022, con la quale viene deliberato l'approvazione del progetto redatto dal dott. For. Matteo De Horatis, nonché l'incarico al medesimo tecnico di trasmettere tutta la documentazione inerente il progetto di taglio agli uffici competenti;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella scheda tecnica allegata all'istanza, nella quale si riporta che l'intervento previsto è conforme al Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) approvato con determina regionale n. G14463 del 01/12/2020;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal progettista nella Scheda Tecnica allegata all'istanza, ai sensi di quanto previsto all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, circa l'assenza di pregressi incendi a carico delle particelle su cui è previsto l'intervento di utilizzazione forestale e l'adozione di alcune misure di prevenzione;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal tecnico progettista Dott. Forest. Matteo De Horatis, nella scheda tecnica allegata all'istanza in relazione alla presenza di fitopatologie (cancro carbonioso delle quercie);

PRESO ATTO di quanto successivamente rettificato dal tecnico Dott. Forest. Matteo De Horatis, prot. CMRC-2022-0068296 del 22-04-2022, *“in riferimento alla documentazione tecnica presentata e di cui agli atti del vs. servizio come fascicolo n. 14010, si vuole precisare che nella scheda tecnica nella sezione 7 – stato dei luoghi - e precisamente al punto n. 7b – presenza di Fitopatologie, è stato erroneamente indicato “si” riportando un refuso*





dell'agente patogeno. Quindi con la presente si rettifica quanto su detto e si precisa che al succitato punto la risposta da tenere in considerazione è “no”

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal progettista nella Scheda Tecnica allegata all'istanza, circa l'assenza di contiguità della sezione boschiva oggetto dell'intervento con aree agricole a loro volta contigue a strade di ordine comunale o superiore ospitanti traffico veicolare extra locale, ai sensi di quanto previsto all'art. 93 del regolamento Regionale n. 7/2005;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal progettista nella Scheda Tecnica allegata all'istanza, circa la presenza di contiguità della sezione boschiva oggetto dell'intervento con strade di ordine comunale o superiore ospitanti traffico veicolare extra locale, o con ferrovie, ai sensi di quanto previsto all'art. 93 del regolamento Regionale n. 7/2005;

CONSIDERATO quanto dichiarato dal tecnico progettista nel progetto di taglio, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, circa la presenza di contiguità della particella oggetto dell'utilizzazione con aree boscate utilizzate nei precedenti due anni;

PRESO ATTO, in relazione alla contiguità della particella oggetto dell'utilizzazione con aree boscate utilizzate nei precedenti due anni, che sono stati predisposti corridoi forestali o altri elementi di separazione al fine di ridurre l'estensione della tagliata, secondo quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 39/2002 e dall'art. 19 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, onde consentire l'interruzione della continuità tra superfici scoperte;

PRESO ATTO che l'area in oggetto, secondo quanto dichiarato dal tecnico progettista, non ricade nell'ambito di quei complessi forestali del Lazio, dichiarati, per la loro rarità, interesse scientifico o per la loro particolare valenza ecologica ed idrogeologica, di rilevante interesse vegetazionale e naturalistico e ritenuti meritevoli di conservazione ai sensi della L.R. n. 43/74 (successivamente abrogata dall'art. 94 della L.R. n. 39/2002) ai quali sono stati imposti i divieti di cui all'art.2 della medesima L.R.;

CONSIDERATO che ai fini del mantenimento dell'assetto idrogeologico dei versanti interessati e della composizione specifica delle formazioni boschive è opportuno che l'intervento di utilizzazione sia rispettoso delle condizioni edafiche e della cenosi forestale onde assicurare il rinnovamento e la perpetuità del complesso boscato in oggetto;

CONSIDERATO che gli interventi colturali non implicano una modifica permanente dello stato dei luoghi e che il taglio colturale implica la sola eliminazione del soprassuolo arboreo, senza comportare sradicamento di piante che, con i loro apparati radicali, continuano a svolgere la funzione di stabilizzazione dei versanti, ostacolando l'innescio di eventuali fenomeni franosi;

RAVVISATA inoltre l'opportunità, sulla base degli indirizzi statali e regionali in materia forestale, di elevare l'efficienza ed il valore naturalistico delle cenosi boschive e di incrementarne le capacità produttive prevedendo un opportuno rilascio di matricine e favorendo i soggetti appartenenti a specie autoctone e/o pabulari;

RAVVISATA inoltre la possibilità che le superfici boschive siano oggetto di frequentazione anche da parte di persone estranee ai cantieri forestali, quali escursionisti, appassionati di attività sportive, cacciatori, raccoglitori di funghi etc., con conseguenti rischi per la relativa incolumità;





VERIFICATA la conformità dell'intervento richiesto con la normativa vigente in materia di gestione delle risorse forestali;

PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal responsabile del procedimento sulla base della documentazione acquisita;

RITENUTO che l'utilizzazione boschiva in oggetto possa essere realizzata, in conformità alle premesse che formano parte integrante del presente atto, e secondo le modalità specificate nella documentazione tecnica prodotta dall'Istante, di cui si approva il progetto di taglio, rimanendo a carico del progettista la responsabilità della stima della massa legnosa dichiarata, nonché quella relativa alla individuazione dei confini e della superficie di taglio in conformità con la cartografia prodotta;

con la presente si prende atto di quanto dichiarato dal Sig. Urbani Stefano, nella sua qualità di Legale Rappresentante del Dell'Università Agraria di Riano, e dal progettista dott. For. Matteo De Horatis, nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata e successivamente prodotta, e si informa che, per quanto di competenza, sulla base della documentazione acquisita e dell'istruttoria effettuata, considerato che richiedente e progettista hanno fornito tutta la documentazione prevista ai sensi della vigente normativa di cui sono responsabili nei limiti delle proprie competenze, il procedimento amministrativo è da ritenersi concluso con esito positivo e pertanto la conclusione positiva dell'intervento agroforestale in regime di “Silenzio – Assenso” risulta convalidata, essendo emersa l'assenza di elementi ostativi nei confronti della realizzazione dell'intervento stesso.

Le operazioni di taglio dovranno svolgersi in conformità con quanto dettato dalla vigente normativa di settore, con quanto previsto nella documentazione allegata alla Comunicazione di inizio lavori e successivamente trasmessa con le modifiche derivanti dal rispetto delle prescrizioni dettate da ogni N.O., Parere, Autorizzazione adottato dagli Enti competenti nel corso del procedimento in argomento.

Ai sensi del punto 3 della Determinazione Regionale di Integrazione all'Esecutività n. G13680 del 14/10/2019, i lavori dovranno essere conclusi entro 24 mesi a partire dal decorso del termine fissato per l'inizio delle attività che, nello specifico, coincide con il sessantesimo giorno trascorso dall'acquisizione dell'istanza per l'intervento in oggetto da parte dello scrivente Servizio; è fatta salva la facoltà di richiesta di proroga, che ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 7/2005, può essere concessa per un periodo non superiore a 12 mesi, previa convalida del Nulla Osta di competenza dell'Ente di gestione dell'area naturale protetta, ove prevista.

Tale eventuale richiesta dovrà pervenire a questo Servizio prima della scadenza del presente provvedimento, e dovrà contenere una dichiarazione a firma congiunta del titolare e di un tecnico abilitato in materia agroforestale, che attesti l'assenza di modificazioni del quadro ambientale, della vincolistica gravante sull'area di intervento e dell'assetto del soprassuolo oggetto dell'intervento, rispetto a quanto descritto nell'elaborato progettuale allegato all'originaria richiesta.

Il presente atto si rilascia in conformità alle premesse, che ne formano parte integrante, ricordando alla proprietà destinataria dello stesso la necessità di operare nel rispetto del Regolamento Forestale 7/20025 per quanto non disciplinato dal PGAF e delle prescrizioni di seguito riportate, derivanti dall'applicazione della normativa di settore, cui è subordinata l'efficacia del presente provvedimento:

- siano rispettate le leggi, le norme tecniche e le circolari applicative vigenti in materia di tutela e trasformazione dell'ambiente, del territorio e del paesaggio;





Città metropolitana di Roma Capitale

DIPARTIMENTO IV

“Pianificazione, sviluppo e governo del territorio”

Servizio 2 “Geologico, difesa del suolo – rischio idraulico e territoriale”

Il Dirigente Dott. Geol. Alessio Argentieri

- siano rispettate le norme di cui al vigente P.T.P.R. (Piano Territoriale Paesistico Regionale);
- siano rispettate le vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, in particolare per quanto concerne le operazioni di allestimento, sgombero ed esbosco dei prodotti residui del taglio boschivo (artt. 65, 66, 67 e 68 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005); quanto sopra anche in considerazione del fatto che l'eventuale abbandono del frascame sul letto di caduta, oltre a risultare potenzialmente dannoso per la rinnovazione agamica, può favorire eventuali incendi o renderne più difficile lo spegnimento;
- venga predisposta fascia di 20 m a partire dal ciglio stradale da destinare a graduale avviamento ad alto fusto con periodica potatura ad 1/3 dell'altezza e taglio della vegetazione erbacea (art. 93, Regolamento Regionale n.7/05);
- non dovranno essere sottoposte al taglio matricine di età superiore a due turni di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005;
- durante le operazioni di taglio dovranno essere adottati tutti i criteri di messa in sicurezza del cantiere forestale, tutelando l'incolumità del personale addetto alle operazioni di taglio e degli eventuali passanti nelle aree oggetto di intervento;
- lungo i crinali e nelle zone di elevata pendenza dovranno essere rispettati i criteri dettati all'art. 46 del Regolamento Regionale n. 7/2005;
- lungo le linee di compluvio, anche se soggette a periodico deflusso superficiale, dovrà essere predisposta una fascia di rispetto di ampiezza pari ad almeno 10 metri da ambo i lati a partire dal bordo del fosso con intensificazione della matricinatura, secondo i criteri individuati all'art. 48 del Regolamento Regionale n. 7/2005; all'interno di tale fascia si dovranno privilegiare tagli finalizzati all'asportazione di eventuali soggetti morti, deperienti o instabili che possano pregiudicare la stabilità delle sponde ed il regolare deflusso delle acque;
- durante le operazioni selvicolturali dovranno essere preservati dal taglio gli esemplari arborei costituenti un ricovero per la fauna selvatica silvestre, con particolare riguardo a quelli ospitanti eventuali nidi di piciformi e/o di rapaci;
- dovrà essere mantenuta la composizione delle specie sia dominanti che secondarie costituenti il popolamento boschivo e sarà utile, ai fini dell'incremento della produzione di legname da opera e delle capacità trofiche del bosco, che vengano preservati dal taglio alcuni esemplari delle specie autoctone produttrici di legname pregiato e delle essenze, arboree o arbustive, i cui frutti sono appetibili per la fauna selvatica;
- si dovranno preservare dal taglio sia le formazioni rupestri, che gli esemplari arborei vetusti;
- andranno opportunamente salvaguardate, compatibilmente con le operazioni di esbosco, la vegetazione delle aree cespugliate con scarsa presenza di elementi arborei e le piante presenti nelle radure;
- dovranno essere preservati dal taglio, ai sensi della L.R. n. 61/74, gli esemplari di agrifoglio (*Ilex aquifolium*) e le altre specie protette eventualmente presenti;
- al termine delle operazioni di taglio tutto il materiale di risulta infetto dovrà essere allontanato dal bosco e dovrà essere smaltito in conformità alla normativa vigente in materia, o, in alternativa, dovrà essere sottoposto, nel più breve tempo possibile, ad abbruciamento controllato (art. 74 – L.R. n. 39/2002 – artt. 91, 92 e 99, comma 4, del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005);
- è fatto assoluto divieto di aprire nuove piste permanenti per l'esbosco e di eseguire qualsiasi altro intervento che possa arrecare danno al suolo, al soprassuolo ed all'ambiente naturale;
- nei tratti eventualmente soggetti a rischio di erosione o dissesto si raccomanda di realizzare



Sede: Via G. Ribotta, 41/43 – 00144 - Roma

Telefono: 06-67664303/4370/3561

Pec Dipartimentale:

pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.it

E-mail Servizio: difesasuolo@cittametropolitanaroma.it

<http://www.cittametropolitanaroma.it/>

<https://geologico.cittametropolitanaroma.it/>



Città metropolitana di Roma Capitale

DIPARTIMENTO IV

“Pianificazione, sviluppo e governo del territorio”

Servizio 2 “Geologico, difesa del suolo – rischio idraulico e territoriale”

Il Dirigente Dott. Geol. Alessio Argentieri

interventi diretti ed indiretti di difesa del suolo e stabilizzazione dei versanti, privilegiando l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della D.G.R. n. 4340/96;

- ai sensi della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005, il materiale di risulta degli interventi di taglio, ove possibile, dovrà essere ridistribuito in loco con modalità tali da non costituire pericolo per propagazione di eventuali incendi (art. 67 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005); in alternativa potrà essere conferito ad idonei impianti di recupero di materiale di scarto vegetazionale (art 42 della L.R. 39/2002).
- l'eventuale esercizio del pascolo nella sezione interessata dall'utilizzazione boschiva in oggetto dovrà attenersi rigorosamente a quanto disposto agli artt. 106 e 108 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005; si precisa a questo proposito che per la realizzazione di recinzioni atte ad impedire il pascolo nella tagliata, a norma della L.R. n. 53/98 dovrà essere inoltrata specifica richiesta di autorizzazione all'Ente competente (questa Amministrazione per recinzioni di altezza superiore a 200 cm, Amministrazione Comunale per recinzioni di altezza inferiore a 200 cm);
- qualora si rilevi nell'area di intervento la presenza di rifiuti abbandonati, si dovranno gestire gli stessi ai sensi della vigente normativa di settore.

Il presente atto non esonera la Richiedente dall'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente e viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi.

Sarà cura dell'interessato acquisire le autorizzazioni relative ad eventuali altri vincoli e/o misure di salvaguardia gravanti sull'area in oggetto, in particolare per quanto concerne la Parte Seconda del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.

La presente viene trasmessa agli Enti in indirizzo ai fini della formulazione di eventuali osservazioni.

Al fine di consentire i compiti di vigilanza previsti all'art. 84, comma 9, della L.R. n. 39/02, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 7 (comma 4) e 132 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, Si trasmette copia del presente provvedimento al Gruppo Carabinieri Forestale Roma ed al Corpo di Polizia metropolitana, unitamente a copia della documentazione integrativa prodotta dall'Istante, per il seguito di competenza. Si rende noto inoltre che, ai sensi di quanto previsto al comma 5 dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 7/2005, dovrà essere inviata comunicazione di avvenuta conclusione dei lavori alla locale Stazione Carabinieri Forestale.

Avverso il presente atto è esperibile ricorso al TAR di Roma nel termine di 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per qualunque comunicazione relativa al presente provvedimento si prega di fare riferimento al numero di fascicolo riportato nell'intestazione. Il presente documento verrà pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale all'interno dell'Albo Pretorio Web nella sezione “Altri provvedimenti amministrativi”.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Geol. Alessio Argentieri

“Ai sensi dell'art. 21 e seguenti del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii., si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Servizio. Rispetto all'apposizione della firma digitale, il presente documento è stato modificato per la sola apposizione della segnatura di protocollo”.

Sede: Via G. Ribotta, 41/43 – 00144 - Roma
Telefono: 06-67664303/4370/3561
Pec Dipartimentale:
pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.it
E-mail Servizio: difesasuolo@cittametropolitanaroma.it

<http://www.cittametropolitanaroma.it/>
<https://geologico.cittametropolitanaroma.it/>

